



Protocollo: P-14144/I.9

Data: 10 giugno 2021

Rif.:

Spett.le AADI
Associazione Avvocatura degli Infermieri
aadi@pec.it

e p.c.
All'ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Ministro della Salute
seggen@postacert.sanita.it

Inviata a mezzo p.e.c.

Oggetto: **riscontro nota del 4 giugno 2021**

Con riferimento alla Vostra nota del 4 giugno 2021, acquisita al protocollo interno Fnopi in data 7 giugno 2021 con prot. n. 13837, si evidenzia quanto segue.

Con istanza di accesso del 26 aprile 2021, codesta Associazione ha richiesto, alla scrivente Federazione, l'ostensione di una serie di atti e documenti motivata sulla base di una presunta violazione da parte della Fnopi degli obblighi di pubblicazione imposti dal d.lgs. n. 33/2013.

Deve premettersi, innanzitutto, come non sussista, nel caso di specie, alcuna delle lamentate violazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza a cui, peraltro, la scrivente Federazione, previo giudizio di compatibilità¹, si è pienamente adeguata.

Di talché, appare evidente la mancanza dei presupposti per inquadrare la suddetta istanza nell'istituto del c.d. accesso civico semplice.

Come noto, tale istituto prevede infatti la possibilità di richiedere alle amministrazioni la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati per i quali sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nel solo caso in cui quest'ultime non vi abbiano provveduto (si veda art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013).

¹ Secondo il disposto dell'art. 2 *bis*, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le Federazioni nazionali e gli Ordini professionali possono applicare la disciplina contenuta nel decreto legislativo, adattandola, previo giudizio di compatibilità, alle proprie caratteristiche. Tale differenziazione trova apposita giustificazione, come precisato dalla giurisprudenza, nella natura a carattere associativo di tali enti che sono dotati di autonomia economica e privi di provvidenze pubbliche utili al proprio funzionamento (cfr. Tar Lazio, sez. I *Quater*, n. 13446/2020).

Non essendovi, nel caso di specie, alcun obbligo di pubblicazione violato, la Vostra istanza deve essere inquadrata, dunque, nel più ampio istituto del c.d. accesso civico generalizzato che prevede la possibilità per i cittadini di accedere, nei limiti previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, anche ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (si veda art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013).

Tanto premesso ed in considerazione della vastità della documentazione richiesta (che comporterebbe la trasmissione di una serie di dati sensibili la cui ostensione necessita di un preliminare giudizio di bilanciamento tra gli interessi in questione), la Federazione ha proceduto, come previsto dall'art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 33/2013, alla notifica della Vostra istanza a tutti i soggetti controinteressati.


Come disposto dal suddetto articolo, infatti, *“fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”*.

Di qui, la legittimità della notifica ai controinteressati effettuata dalla Fnopi che non è limitata, come erroneamente indicato dalla vostra Associazione, al solo accesso documentale *ex art. 22 e ss.* della legge n. 241/1990, ma ricomprende anche l'accesso civico generalizzato.

Ad ogni buon conto, si precisa che l'istruttoria relativa all'accesso richiesto è stata ultimata e sarà dato riscontro, a codesta Associazione, nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Stefania Gastaldi



Il Dirigente
Dott. Lorio Izzo



Responsabile RCPT